



corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE n° 13 /2016

del 15/02/16

OGGETTO: archiviazione per sopravvenuto accordo definizione n°102/2015 promossa dall'utente Bonavita contro la compagnia telefonica Tiscali Italia s.p.a.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FUNZIONARIO
Dr. Lucio Dalla Torre

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

-
- PREMESSO** che in data 23/11/2015 l'utente Bonavita ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°8311/15 in data 23.11.2015, che vedeva come controparte l'operatore Tiscali Italia s.p.a.
- RILEVATO** che con nota 1331 del 09.02.2016, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 7 marzo 2016, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota datata 12.02.2015 acquisita al protocollo di questo Servizio in pari data al n°1599/16 è pervenuta via mail la copia della transazione avvenuta tra le parti in data 10.02.2016, con la rinuncia da parte del ricorrente a proseguire l'azione, che si allega in uno alla presente;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA

la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*";

RITENUTO

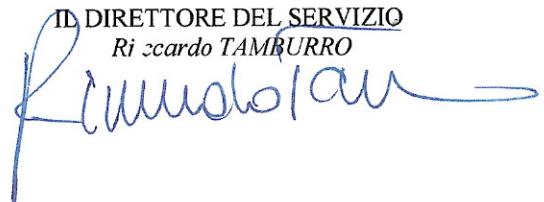
di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dell'utente **Bonavita**, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente Bonavita acquisita al protocollo di questo Servizio al n°8311/15 in data 23.11.2015 che vedeva come controparte l'operatore Tiscali Italia s.p.a.. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione come da nota prot. 1599/16 del 12.02.2016;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Riccardo TAMBURO


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
